



sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 24 del 28/03/2014

Variato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 28/04/2016

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Istituzione del Tributo sui Servizi Indivisibili e definizione dei servizi indivisibili.....	3
CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	4
Art. 3 - Soggetto attivo.....	4
Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo	4
Art. 5 - Soggetti passivi.....	4
Art. 6 - Decorrenza del tributo	5
Art. 7 – Base imponibile	5
Art. 8 - Aliquote e detrazioni	6
Art. 9 – Esenzioni e riduzioni	6
CAPO III ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI	6
Art. 10 - Dichiarazioni	6
Art. 11 - Versamenti.....	7
Art. 12 - Rimborsi.....	7
CAPO IV RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI.....	8
Art. 13 - Il Funzionario responsabile	8
Art. 14 - Attività di Accertamento, Controllo e Recupero.....	8
Art. 15 - Sanzioni.....	9
Art. 16 - Riscossione coattiva	10
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 17 – Entrata in vigore.	10

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) prevista dall'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia e con riflessi sulla applicazione del tributo, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 2 - Istituzione del Tributo sui Servizi Indivisibili e definizione dei servizi indivisibili

1. Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, cioè servizi generali non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente, di cui non è possibile misurare l'utilità per il singolo individuo, tra questi:

- pubblica sicurezza e vigilanza;
- tutela del patrimonio artistico e culturale;
- servizi cimiteriali;
- servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico
- illuminazione pubblica;
- servizi socio-assistenziali;
- servizio di protezione civile;
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;
- etc.

2. Il Consiglio Comunale con la delibera di cui all'art. 8 provvede anche all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e delle abitazioni principali. Rimangono assoggettate le abitazioni principali cosiddette di lusso (accatastate in categoria A/1, A/8 o A/9).¹

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'art. 4.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti ad effettuare in solido l'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie "pluralità di possessori" e "pluralità di detentori". Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore e ogni detentore dovrà effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla propria destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

¹ Articolo variato con delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 28/04/2016, in vigore dal 01/01/2016
Precedente versione "Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli"

5. Nel caso di sub-affitto l'utente obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante dovrà versare la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, applicabile alla fattispecie imponibile occupata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall'occupante può essere modificata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote di cui all'art. 8, in misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento.

Art. 6 - Decorrenza del tributo

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione degli immobili, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni.

3. In caso di detenzione si presume che l'obbligazione decorra dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente, che faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo; nel caso di detenzione ad uso non abitativo la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 7 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art.5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, al solo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso si applicano anche per il presente tributo le norme previste dall'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non è cumulabile con quella di cui al comma precedente.

Art. 8 - Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite entro i termini previsti dalla legge con apposita deliberazione comunale. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

2. Le aliquote e le detrazioni devono essere deliberate in misura non inferiore al minimo di legge, né superiore al massimo consentito dalla normativa vigente, avendo riguardo ai criteri di equità fiscale e alle necessità di bilancio, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del precedente art. 2 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

3. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 9 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. Sono esenti anche gli immobili di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino ubicati nel proprio territorio non destinati a fini istituzionali, per la sola quota comunale, non anche per quella a carico del detentore e/o occupante che dovrà essere calcolata con l'aliquota prevista per la propria destinazione d'uso.

3. L'Amministrazione Comunale, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, può determinare forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

CAPO III ADEMPIMENTI, PAGAMENTI, RIMBORSI

Art. 10 - Dichiarazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento del tributo, individuati nell'art. 5 del presente regolamento, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal

Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 11 - Versamenti

1. Il tributo comunale sui servizi indivisibili è versato direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopracitato art. 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta entro il termine di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate ai sensi dell'art. 8. Nel caso in cui non siano state deliberate, la rata di acconto può essere calcolata utilizzando le aliquote e detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. L'importo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per il versamento per situazioni particolari.

6. Non si dà luogo a riscossione del tributo quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00), fatta eccezione per la quota del detentore il cui importo minimo è pari a € 5,00 (cinque/00). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

Art. 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato

accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio competente disporrà il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta stessa.

2. Non si dà luogo a rimborso del tributo quando l'importo complessivo risulta inferiore ai € 12,00 (dodici/00), fatta eccezione per la quota del detentore il cui importo minimo è pari a € 5,00 (cinque/00).

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per gli anni successivi. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

CAPO IV RISCOSSIONI ACCERTAMENTI SANZIONI

Art. 13 - Il Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 14 - Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. Le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013 nonché nella legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.

2. A tal fine, il funzionario responsabile, può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale identificabile da apposito documento di riconoscimento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, l'ufficio competente provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che delle sanzioni,

degli interessi e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r, oltre che tramite i messi comunali o gli ufficiali giudiziari.

6. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, quelle derivanti dall'esecuzione dell'art. 137 e seguenti c.p.c., ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative nella misura stabilita per legge.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/06/97 n. 218, nonché i benefici previsti dai decreti legislativi n. 472 e 473 del 18/12/1997 e dal regolamento comunale che disciplina la materia.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 15 - Sanzioni

1. In materia di sanzioni si applica quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 1 commi da 693 a 701 della L. 147 del 27/12/2013, dai decreti legislativi n. 471-472-473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione o dall'attività di controllo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento (100%) del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta per cento (50%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 2 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

Art. 16 - Riscossione coattiva

1. In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'art. 14, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'ufficio competente procederà con la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2014.